



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 24 MARZO 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DELLE STUDENTESSE ITALIANE DECEDUTE IN SPAGNA

In relazione all'indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si dispone l'effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione delle gare di tutti i campionati in programma da martedì 22 marzo 2016 e per la prossima giornata di campionato, in memoria delle studentesse italiane decedute nel tragico incidente stadale in Spagna.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A inerente l'approvazione delle modifiche agli artt. 32 e 32bis del Codice di Giustizia Sportiva, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A inerente l'approvazione della modifica dell' art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2016.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

PASQUA 2016

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Lega Nazionale Dilettanti tutta esprimono i più sentiti auguri di buona Pasqua a tutte le proprie Società e ai tesserati, rivolgendo un particolare saluto alle Rappresentative Regionali che, a partire dal 19 Marzo, prenderanno parte al Torneo delle Regioni riservato al Calcio a Cinque e organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta.

Anche in circostanze come queste, pur animate da un contesto di serenità e di festa, alla Lega Nazionale Dilettanti compete il preciso dovere di ribadire la forza del proprio impegno ad affrontare, unitamente a chi è investito di incarichi e di responsabilità come i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le necessità connesse al buon andamento del sistema dilettantistico e dei servizi per le Associate. Di fronte a tematiche delicate e a complessità che, realisticamente, stanno interessando il mondo del calcio dilettantistico, è solo attraverso una convergenza di obiettivi e una attenzione comune che si potrà fronteggiare adeguatamente l'immediato futuro.

Un augurio sincero e un affettuoso saluto a tutti.

Antonio Cosentino

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 59 avente per oggetto: Scadenze fiscali 31 marzo 2016 - Modello EAS e dichiarazione IVA

CIRCOLARE N. 60 avente per oggetto: Applicazione del principio "favor rei" a seguito delle recenti norme in materia di sponsorizzazione, di tracciabilità dei pagamenti per società e associazioni sportive dilettantistiche e di abrogazione della sanzione di esclusione dalla Legge n. 398/1991 -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MIRARCHI E DEL DIRETTIVO DEL CR CALABRIA

In occasione delle festività pasquali, il presidente Saverio Mirarchi e il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria LND formulano a tutte le associate, ai dirigenti, agli allenatori e ai calciatori, nonché ad arbitri e dirigenti federali gli auguri di una Buona Pasqua, con la speranza che sia l'inizio di un periodo nuovo, in cui le guerre e le disuguaglianze, che in questo momento storico si accompagnano ad una forte perdita degli ideali, possano lasciare spazio ad una ritrovata Pace e Serenità.

E con riguardo alle attività del CR Calabria, l'arrivo della Pasqua contribuisce a scandire i tempi che separano dalla fine della stagione in corso; tempi in cui non può che essere rinnovato l'impegno del Comitato a portare avanti, con il medesimo entusiasmo e con spirito di collaborazione con le tesserate, le molteplici attività intraprese, come quelle del Centro di Formazione Federale, da poco inaugurato, finalizzate al primario obiettivo della crescita etica e sportiva dei giovani atleti.

La Pasqua scandisce poi anche i tempi che separano dall'importante evento del Torneo delle Regioni, che si terrà a fine maggio finalmente in Calabria. Una manifestazione per la cui organizzazione tutto il Comitato sta già da tempo lavorando, e continuerà a farlo nei mesi successivi per garantirne l'ottima riuscita, potendo così essere ricordato come un Torneo unico, imperdibile e indimenticabile per il calcio giovanile calabrese e nazionale.

Inoltre, si avvicina il termine dei Campionati. L'auspicio più sincero è che questi possano concludersi serenamente e possano regalare le meritate soddisfazioni a tutti i protagonisti, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Buona fine Campionati, dunque, ma soprattutto i più cordiali auguri di una serena Pasqua a tutti gli sportivi calabresi.

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. SAN NICOLA MELICUCCO di Melicucco (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato "**Udinese Academy Champions Cup Calabria**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo martedì 29 marzo 2016, presso il campo comunale "F. Redi" di Melicucco.

I referti di gara, redatti dagli stessi calciatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI di Castrovillari (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Torneo di Pasqua**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 26 marzo 2016, presso il campo Sport Center di Corigliano Calabro.

I referti di gara, redatti da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI

I calciatori sotto elencati sono convocati per Mercoledì 30 Marzo 2016, alle ore 14,30, presso il Centro Tecnico Federale (erba artificiale) di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemenza, per effettuare un allenamento selettivo della Rappresentativa Regionale Allievi in vista della 55ª edizione del "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione.

A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MAHFOUD	Mohamed	11/09/1999	ASD	ACCADEMY LAMEZIA
2.	LONETTI	Giuseppe Immaco	20/08/1999	ASD	ACLI SPORTING CLUB
3.	GIDARI	Francesco	26/09/1999	ASD	ATLETICO BOTRICELLO
4.	FORMISANO	Simone	24/02/1999	ASD	AUDAX
5.	PRESTINICE	Gennaro	12/10/1999	ASD	BOCA JONIO
6.	CLAUSI	Giuseppe	18/02/1999	ASD	BOCA JONIO
7.	MANGLAVITI	Giovanni	06/02/1999	ASD	BOVALINESE
8.	ROMEO	Marco	13/04/1999	ASD	BOVALINESE
9.	DE FEO	Carlo	24/03/1999	ASD	CATANZARO LIDO 2004
10.	TROTTA	Matteo	14/01/1999	ACD	CITTA AMANTEA 1927
11.	MAZZAFERRO	Lorenzo	31/07/1999	SC	C.S.P.R. 94
12.	CARBONE	Alessandro	26/06/1999	ASD	DELIESE
13.	TROVATO	Rosario	19/11/1999	ASD	FILADELFIA
14.	VILLELLA	Domenico Pio	16/03/1999	ASD	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
15.	PELLEGRINO	Matteo	13/03/1999	US	GIOIOSA JONICA
16.	FRAIETTA	Andrea	28/07/1999	FC	GUARDAVALLE ASD
17.	LA VECCHIA	Cristian	02/01/1999	ASD	INTERPALMI
18.	AFFATATI	Angelo	09/09/1999	POL	ISOLA CAPO RIZZUTO SSD
19.	TOLOMEO	Andrea	04/10/1999	SSD	KENNEDY JF
20.	DAVOLI	Riccardo	15/01/1999	SSD	KENNEDY JF
21.	MC GRANAGHAN	Cristy James	29/04/1999	SSD	MARCA
22.	NARDONE	Ernesto	08/06/2000	ASD	NEW REAL CASTROVILLARI
23.	CARBONE	Francesco	04/01/1999	ASD	POPILBIANCO
24.	NIGLIO	Santo	04/12/1999	ASD	POPILBIANCO
25.	FILIDORO	William	05/07/1999	POL	REAL COSENZA
26.	AMATO	Danilo	07/05/1999		REGGINA CALCIO S.p.A.
27.	SAPONE	Fabio	05/09/2000		REGGINA CALCIO S.p.A.
28.	PRATICO	Lorenzo	22/11/1999	AS	REGGIO 2000
29.	MORABITO	Giovanni	27/08/1999	AS	REGGIO 2000
30.	LA TELLA	Francesco	19/03/1999	ASD	REGGIO CALABRIA
31.	GENOVESI	Simone	09/02/1999	ASD	REGGIO CALABRIA
32.	LONGO	Mirko	10/07/1999	ASD	REGGIO CALABRIA
33.	LIOTTA	Simone	05/02/1999	ASD	REGGIO CALABRIA
34.	LOMBARDO	Andrea	05/08/1999	AS	ROCCELLA
35.	LEVEQUE	Alessio	03/01/1999	AS	ROCCELLA
36.	ROTONDARO	Manuel	19/03/1999	USD	SCALEA 1912
37.	MILETTA	Simone	15/05/1999	AC	SILA REGIA
38.	DORIA	Davide	04/03/1999	ASD	STALETTI
39.	AFFUSO	Francesco	12/09/1999	ASD	TREBISACCE
40.	AMERISE	Francesco	12/05/1999	ASD	TREBISACCE
41.	GAETANO	Giuseppe	04/12/1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
42.	LARIA	Saverio	24/04/1999	US	VIBONESE CALCIO SRL
43.	PUGLIESE	Cosmo	25/09/1999	ASD	VIGOR LAMEZIA
44.	DE LUCA	Filippo	25/06/1999	ASD	VILLESE CALCIO

STAFF

Capo Delegazione	Polito Francesco
Dirigente Responsabile	Cilione Giovanni
Coordinatore Tecnico	Camerino Federico
Commissario Tecnico	De Sensi Pietro
Medico	Bova Giuseppe
Massaggiatore	Tavano Graziano
Preparatore Atletico	Ferragina Andrea
Preparatore Portieri	Della Porta Alberto
Collaboratore	Pontieri Giuseppe Lello

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI

I calciatori sotto elencati sono convocati per giovedì marzo 2016, alle ore 14.30, presso il Campo Sportivo comunale Popilbianco, di Cosenza, sito in via Popilia, per effettuare gara amichevole tra la Rappresentativa Regionale Giovanissimi – Popilbianco Giovanissimi, in vista della 55^a edizione del “Torneo delle Regioni”.

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	LUCANTO	Matteo	18.01.2002	ASD	ACADEMY CROTONE
2.	SIMONE	Serafino	14.05.2002	ASD	ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI
3.	RUGNA	Alfonso	13.02.2001	ASD	ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI
4.	CROCITTI	Valerio Giuseppe	16.04.2001	AS	ASISPORT TAURIANOVA
5.	NOBILE	Domenico	21.02.2001	SC	C.S.P.R. 94
6.	LORI	Ermes Damiano	27.12.2001	ASD	CALCISTICA S.SPINELLA
7.	ARCURI	Luca	01.07.2001	ACD	CITTA DI AMANTEA 1927
8.	GERMANO	Mario	05.05.2001	ASD	INTERPALMI
9.	MANFREDI	Giacinto	24.01.2001	POL	JUVENTUS CLUB A.S.D.
10.	MANFREDI	Luigi	24.01.2001	POL	JUVENTUS CLUB A.S.D.
11.	CARBONE	Rocco	08.11.2001	POL	JUVENTUS CLUB A.S.D.
12.	CAROLEO	Tommaso	17.04.2001	SSD	KENNEDY J.F.
13.	BOITO	Antonio	12.03.2001	SSD	MARCA
14.	ADAMO	Lorenzo	05.11.2001	SSD	MARCA
15.	CARDAMONE	Mirko	30.11.2001	ASD	POPILBIANCO
16.	DECARIA	Davide	21.05.2001	ASD	REAL
17.	CERVELLERA	Alessandro	15.03.2001	POL	REAL COSENZA
18.	RUFFOLO	Gianmarco	26.07.2001	POL	REAL COSENZA
19.	MORABITO	Giorgio	25.02.2001	ASD	REGGIO CALABRIA
20.	WERNECK RAMOS	Juan	07.07.2001	ASD	REGGIO CALABRIA
21.	MALARA	Dario	28.03.2001	ASD	REGGIO CALABRIA
22.	TUTINO	Giuseppe	19.04.2001	ASD	S.C. ALESSANDRO ROSINA
23.	MICIELI	Michaelgiuseppe	17.04.2001	ASD	S.S. RENDE
24.	MONTALTO	Mino	15.01.2001		SPORTING CLUB CORIGLIANO
25.	PRIFTI	Denis	28.01.2001	SSD	TAVERNA
26.	ZITO	Rocco	09.03.2002	ACD	YOUNG BOYS PALMI

STAFF

Capo Delegazione	Polito Francesco
Dirigente Responsabile	Funari Franco
Coordinatore Tecnico	Camerino Federico
Commissario Tecnico	Mercuri Agostino
Medico	Bova Giuseppe
Massaggiatore	Tavano Graziano
Preparatore Atletico	Scarfone Giorgio
Collaboratore Tecnico	Giacobbe Raffaele
Collaboratore	Ambrosio Libero
Collaboratore	Argirò Luigi

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Segreteria

NUOVO INDIRIZZO E.MAIL SOCIETA' A.S.D. VIGOR CATANZARO - Gir. D

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo e.mail della sotto elencata società:

A.S.D. VIGOR CATANZARO e.mail cerminara.saverio@gdf.it

Recuperi

Recupero Gara PIANO LAGO MANGONE = PROMOSPORT del 25.03.2016 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate è stato anticipato a mercoledì 23 marzo 2016, ore 15.00.

Recupero Gara PALMESE ASD = A.S.P.I. PADRE MONTI del 25.03.2016 (ore 15.00)

La gara a margine, a seguito della indisponibilità del proprio campo e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a martedì 29 marzo 2016, ore 15.00 e si disputerà sul campo "San Giorgio" di Palmi, sito in Loc. San Giorgio.

Recupero Gara PIANO LAGO MANGONE = PROMOSPORT del 23.03.2016 (ore 15.00)

La gara a margine, non disputata per impraticabilità campo, verrà recuperata martedì 29 marzo 2016, ore 15.00.

Si precisa che se la gara non dovesse disputarsi per impraticabilità campo o avversità atmosferiche, la stessa verrà recuperata il giorno successivo cioè mercoledì 30 marzo 2016, ore 15.00, ciò al fine di garantire regolarità al campionato ormai giunto all'ultima giornata di campionato (2 aprile 2016).

Recupero Gare

ACLI SPORTING CLUB = FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA del 25.03.2016 (ore 15.00)

PROMOSPORT AMANTEA = SAVUTO CALCIO del 25.03.2016 (ore 15.00)

Si precisa che, al fine di garantire regolarità al campionato ormai giunto all'ultima giornata di campionato (2 aprile 2016), se le gare non dovessero disputarsi per impraticabilità campo o avversità atmosferiche, verranno recuperate martedì 29 marzo 2016, stesso orario e stesso campo.

Recupero Gare

BOYS MARINATE = VIBONESE CALCIO del 29.03.2016 (ore 15.00)

PALMESE A.S.D. = A.S.P.I. PADRE MONTI del 29.03.2016 (ore 15.00)

Si precisa che, al fine di garantire regolarità al campionato ormai giunto all'ultima giornata di campionato (2 aprile 2016), se le gare non dovessero disputarsi per impraticabilità campo o avversità atmosferiche, verranno recuperate mercoledì 30 marzo 2016, stesso orario e stesso campo.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Segreteria

NUOVO INDIRIZZO E.MAIL SOCIETA' A.S.D. VIGOR CATANZARO - Gir. C

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo e.mail della sotto elencata società:

A.S.D. VIGOR CATANZARO e.mail cerminara.saverio@gdf.it

Modifiche al programma gare

Gara MIRTO CROSIA = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 20.03.2016 (ore 10.30)

La gara a margine, a seguito della indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione e ratifica accordi intersocietà interessate, è stata posticipata a lunedì 21 marzo 2016, ore 15.30.

Gara E. COSCARELLO CASTROLIBERO = DE GIORGIO del 20.03.2016 (ore 10.00)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo comunale di Marano Principato, sito in C.da Piano delle Forche.

Recuperi

Recupero Gara REGGINA CALCIO = AUDAX BOVALINESE del 25.03.2016 (ore 15.00)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Saline Joniche/Montebello, sito in Via Scarpata.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18-19/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	1 - 2	GST
(1) OLYMPIC ACRÌ	- REAL COSENZA	2 - 5	
POLISPORTIVA ACQUAPPESA	- ACADEMY CASTROVILLARI	0 - 5	
PRO COSENZA	- MARCA	1 - 3	
S.S. RENDE	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 0	
TAVERNA	- PAOLANA	3 - 0	

(1) - disputata il 18/03/2016

GIRONE B - 12 Giornata - R			
CALCIO SANGIOVANNESE	- ELISIR	2 - 1	
CARIATI	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	0 - 2	
(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- SILA REGIA	0 - 0	
REAL KROTON	- ROSSANO SPORT	2 - 1	
TREBISACCE	- ACLI SPORTING CLUB	0 - 0	

(1) - disputata il 18/03/2016

GIRONE C - 10 Giornata - R			
(1) CITTA AMANTEA 1927	- ACADEMY LAMEZIA	0 - 3	
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	2 - 2	
(1) PIANO LAGO MANGONE	- POPILBIANCO	0 - 0	
(1) PROMOSPORT	- PROMOSPORT AMANTEA	6 - 1	
(1) SAVUTO CALCIO	- FILADELFIA	1 - 3	

(1) - disputata il 19/03/2016

GIRONE D - 12 Giornata - R			
(1) AUDAX	- LOCRI 1909	1 - 3	
(1) BOVALINESE	- CATANZARO LIDO 2004	2 - 2	
(1) C.S.P.R. 94	- ROCCELLA	2 - 6	
(1) ESPERANZA CATANZARO	- VIRTUS SOVERATO	3 - 1	
JUVENTINA SIDERNO	- DAVOLI ACADEMY	10 - 1	
(1) KENNEDY J.F.	- VIGOR CATANZARO	2 - 0	

(1) - disputata il 18/03/2016

GIRONE E - 10 Giornata - R			
(1) A.S.P.I. PADRE MONTI	- ROSARNO NUCERA ROSSI	3 - 1	
BOCALE CALCIO 1983	- REGGIO 2000	3 - 5	
BORGO GRECANICO 2015	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 3	
CALCIO GALLICO CATONA	- REGGINA CALCIO S.P.A.	3 - 1	
NUOVA GIOIESE	- VILLESE CALCIO	1 - 0	
REGGIO CALABRIA	- PALMESE A.S.D.	0 - 0	

(1) - disputata il 19/03/2016

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE D - 11 Giornata - R			
VIRTUS SOVERATO	- AUDAX	2 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE C - 9 Giornata - R			
PIANO LAGO MANGONE	- PROMOSPORT	N.D.	M

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE B - 9 Giornata - R				GIRONE C - 9 Giornata - R			
PAOLANA	- SC ALESSANDRO ROSINA	1 - 5		ESPERANZA CATANZARO	- C.S.P.R. 94	0 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16-17/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 7 Giornata - R				GIRONE B - 7 Giornata - R			
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	0 - 2		(1) POPILBIANCO	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 1	

(1) - da disputare il 17/03/2016

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19-20/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE D - 7 Giornata - R			
MIRABELLA	- JUVENTINA SIDERNO	3 - 1	
(1) REGGINA CALCIO S.P.A.	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	2 - 1	

(1) - disputata il 19/03/2016

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R				GIRONE B - 10 Giornata - R			
(1) ACADEMY CASTROVILLARI	- ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	1 - 5		CALCIO LAMEZIA	- PAOLANA	2 - 2	
(1) MIRTO CROSIA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 2		E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- DE GIORGIO	4 - 2	
REAL COSENZA	- CARIATI	3 - 0		MARCA	- ACADEMY LAMEZIA	1 - 1	
ROSSANO SPORT	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	0 - 8		OLYMPICTORRE	- POPILBIANCO	4 - 1	
S.S. RENDE	- PRO COSENZA	5 - 1		PROMOSPORT	- DIGIESSE PRAIA	2 - 3	
TAVERNA	- F.SCICCHITANO M.CESARINI	5 - 2		(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	2 - 1	

(1) - disputata il 21/03/2016

(1) - disputata il 21/03/2016

GIRONE C - 10 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- VIRTUS SOVERATO	1 - 1	
BOCA JONIO KR	- VIGOR CATANZARO	4 - 0	
CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- REAL FONDO GESU	2 - 2	
CATANZARO LIDO 2004	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	1 - 3	
(1) DAVOLI ACADEMY	- ESPERANZA CATANZARO	3 - 2	
(1) POLISPORTIVA D.CUTRO	- KENNEDY J.F.	2 - 1	

(1) - disputata il 21/03/2016

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 23.03.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 23/ 3/2016 PIANO LAGO MANGONE - PROMOSPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 19/ 3/2016 A.S.P.I. PADRE MONTI - ROSARNO NUCERA ROSSI

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che durante la gara un sostenitore della società Rosarno Nucera Rossi teneva un comportamento ingiurioso e minaccioso verso l'arbitro, e inoltre tentava di entrare in campo con l'intento di aggredirlo (non vi riusciva per l'intervento dei dirigenti della società Aspi Padre Monti);

- che a fine gara circa 50 sostenitori della suddetta società Rosarno Nucera Rossi che si trovavano abusivamente in prossimità degli spogliatoi, rivolgevano all'arbitro parole ingiuriose e minacciose;

- che uno dei citati sostenitori prima stratonava per la maglia l'arbitro e, successivamente, lo colpiva con un "forte pugno all'altezza del collo" provocandogli "forte dolore, sbandamento, perdita dell'equilibrio, con quasi perdita minimale di coscienza" e, inoltre gli rivolgeva parole offensive e minacciose;

che l'arbitro, successivamente, si recava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo sterno;

visto l'art. 18 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ROSARNO NUCERA ROSSI la penalizzazione di QUATTRO punti in classifica;
- 2) infliggere alla società ROSARNO NUCERA ROSSI l'ammenda di € 200,00.

Gara del 19/ 3/2016 POLISPORTIVA ACQUAPPESA - ACADEMY CASTROVILLARI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 9° del II tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Polisportiva Acquappesa era venuta a trovarsi con sei elementi a seguito di infortunio occorso a tre propri giocatori (al 38° del I° tempo, al 5° del II° tempo ed al 7° del II° tempo), la suddetta squadra era scesa in campo con 9 giocatori;

visti gli art. 73.3 delle N.O.I.F., 7 punto 1 ed 8 comma b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società POLISPORTIVA ACQUAPPESA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 acquisito sul campo dalla società Academy Castrovillari;
- 2) infliggere alla società POLISPORTIVA ACQUAPPESA l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 4/2016

RAGNO ANTONINO (REGGIO 2000)

per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MEDICI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 4/2016**

MILETO GIUSEPPE (REGGIO 2000)

per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2016**

GAETANO PAOLO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco durante la gara e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 6/ 4/2016**

SAVIANO COSIMO DAMIANO (BOCALE CALCIO 1983)

per aver tenuto, al termine del primo tempo, un comportamento offensivo nei confronti di un componente di una squadra avversaria.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CONDELLO DOMENICO (BOCALE CALCIO 1983)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FRANCO ANTONIO (C.S.P.R. 94)

SORACI GIOVANNI

(REGGIO 2000)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FORMISANO SIMONE (AUDAX)

VILLELLA DOMENICO

(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

AZIZ OTHMAN (REGGIO CALABRIA)

PRATICO ANTONIO

(REGGIO 2000)

SANTISI ALESSANDRO (REGGIO 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CALIGIURI GIANMARCO (REAL COSENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COLUCCIO DAVIDE (C.S.P.R. 94)

ASTORINA GIANLUCA

(KENNEDY J.F.)

RUSSO SALVATORE (KENNEDY J.F.)

PIERGIOVANNI MATTEO

(LOCRI 1909)

ROMANO MATTIA (LOCRI 1909)

MILETO VINCENZO

(REGGIO 2000)

RUBERTO ANDREA (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/10/2016**

NUCERA ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)

per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrali, nonchè per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro; per avere, a fine gara, rivolto all'arbitro stesso parole offensive e minacciose e , inoltre tentato di aggredirlo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 5/2016

GARRITANO AURELIO (CITTA AMANTEA 1927)

per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 12/ 5/2016**

NUCERA FRANCESCO (ROSARNO NUCERA ROSSI)

per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrali , nonché per comportamento offensivo verso l'arbitro durante e a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PRONESTI BRUNO (ROSARNO NUCERA ROSSI)

SACCOMANNO ANTONIO (SAVUTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOSCA SALVATOREPIO (CALCIO SANGIOVANNESE)

LEOGRANDE SAMUELE (F.SCICCHITANO M.CESARINI)

MESSINA ANTONINO (ROSARNO NUCERA ROSSI)

TACCONE ANTONIO (ROSARNO NUCERA ROSSI)

SAPIENZA SAMUELE (ROSSANO SPORT)

MARSICO ORLANDO (S.S. RENDE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

SAPIENZA CHRISTIAN (ROSSANO SPORT)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RINZELLI GIUSEPPE (CARIATI)

SICOLI ANTONIO (CITTA AMANTEA 1927)

CONCOLINO DANIELE (DAVOLI ACADEMY)

D EREDITA MARCO (F.SCICCHITANO M.CESARINI)

BATTIGAGLIA LEONARDO (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

GAGLIARDI ALESSANDRO (MARCA)

MCGRANAGHAN CHRISTY JAMES (MARCA)

ROMAGNO NICOLA PIETRO (PAOLANA)

MIRABELLI MARCO (S.S. RENDE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MODEO MATTIA (ACLI SPORTING CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORLANDO TOMMASO (CALCIO SANGIOVANNESE)

ZUCCO COSIMO (JUVENTINA SIDERNO)

GACCIONE ALESSIO (MARCA)

CIPPARRONE FABIO (S.S. RENDE)

RITROVATO CARMELO FRANCEC (SAVUTO CALCIO)

QUINTIERO MATTEO (SC ALESSANDRO ROSINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 6/ 4/2016**

GULLI GAETANO (AUDAX)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINERVINO DAVIDE (PAOLANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUGGIERO EMANUELE FRANCE (SC ALESSANDRO ROSINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COPPOLA PIETRO (ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI) FIORENTINO MATTEO (ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IORE GAETANO MARIA (POPILBIANCO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAROSA GIUSEPPE (ACADEMY CALCIO GIOIESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FORTUNATO DAVIDE	(DIGESSE PRAIA)	IDA GIACOMO	(DIGESSE PRAIA)
PRESTA LUIGI	(DIGESSE PRAIA)	IOZZI SALVATORE	(VIGOR CATANZARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DEMASI NICOLA	(CATANZARO CALCIO 2011 SRL)	ACRI MATTEO ANTONIO	(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)
SICILIANO SAMUEL	(PAOLANA)	CIAMBRONE DANNIEL	(VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASACCHIA FRANCESCO	(ACADEMY CROTONE)	PROCOPIO ANTONIO	(CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
AABID AMMED	(JUVENTINA SIDERNO)	SERPA SIMONE	(PAOLANA)
LUPIS EMANUELE	(VIGOR CATANZARO)	KOMEKGI DESTAN	(VIRTUS SOVERATO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAPUTO SAMUELE	(ACADEMY CASTROVILLARI)	LOSARDO VITTORIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
----------------	-------------------------	------------------	------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCORZAFAVA MATTEO	(ESPERANZA CATANZARO)	GUARDIA EUGENIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
-------------------	-----------------------	-----------------	------------------------

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/04/2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le stesse entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32 Procura federale</p> <p>1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.</p> <p>2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori.</p> <p>3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.</p> <p>4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Procura federale</p> <p>1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.</p> <p>2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, del Procuratore Federale Interregionale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori. I Procuratori aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori sono nominati anche per le Sezioni Interregionali di cui all'art. 32 bis.</p> <p>3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale.</p> <p>4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.</p>

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 bis	Art. 32 bis
Articolazioni territoriali della Procura federale	Articolazioni territoriali della Procura federale
<p>1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. A ogni Sezione Interregionale è preposto un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali.</p> <p>2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni relative ai controlli delle gare e alla prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale.</p> <p>3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.</p> <p>4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna.</p> <p>5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p> <p>6. Nelle materie di competenza, i Procuratori Federali Aggiunti Interregionali esercitano le loro funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale.</p> <p>7. Le Sezioni Interregionali della Procura federale sono legittimate a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti da esse disposti.</p>	<p>1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale che delega, per ogni sezione, un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali.</p> <p>2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale.</p> <p>3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.</p> <p>4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna.</p> <p>5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</p> <p>6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale.</p> <p>7. Il Procuratore federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza.</p>

8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e ai Procuratori Federali Aggiunti Interregionali si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies.

9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali.

10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale.

11. I requisiti e le modalità per la nomina dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale.

12. Le assegnazioni in organico delle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del Procuratore federale o per ragioni organizzative.

8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e **al Procuratore Federale Interregionale**, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies.

9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali.

10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale.

11. I requisiti e le modalità per la nomina del **Procuratore Federale Interregionale**, dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il **Procuratore Federale**, per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale.

12. Le assegnazioni in organico alle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del **Procuratore Federale Interregionale** o per ragioni organizzative.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A

Il Consiglio Federale

- visto il nuovo testo del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 257/A del 27 gennaio 2016;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 17 del nuovo Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 17 del nuovo Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in vigore dal 1° luglio 2016, secondo il testo riportato nell'allegato sub A) della presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

**REGOLAMENTO
DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art.17 Le categorie dei calciatori</p>	<p>Art.17 Le categorie dei calciatori</p>
<p>1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:</p> <p>a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria 'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6° anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;</p> <p>b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8° anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società;</p> <p>c) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;</p> <p>d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha</p>	<p>1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:</p> <p>a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria 'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6° anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;</p> <p>b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8° anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società;</p> <p>c) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;</p> <p>d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;</p> <p>e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo;</p> <p>f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.</p> <p>2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.</p>	<p>inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;</p> <p>e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. I calciatori già tesserati come Giovanissimi, al compimento del 14° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Allievi per la stessa società;</p> <p>f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.</p> <p>2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.</p>



Roma, 21 marzo 2016
Protocollo: 5102/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°59

Oggetto: Scadenze fiscali 31 marzo 2016 – Modello EAS e dichiarazione IVA –

Modello EAS

Il 31 marzo 2016 è l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di alcuni dati dell'ente precedentemente indicati.

Qualora la variazione dei dati riguardi quelli identificativi del rappresentate legale dell'associazione o della società sportiva, e la variazione sia stata portata già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate con i Modd. AA5/6 e AA7/10, non occorre presentare un altro modello EAS.

Sono esonerate dalla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI che non svolgono attività commerciali, mentre possono presentare il modello EAS semplificato le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono anche attività commerciale.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica direttamente dall'ente tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente o deve essere nuovamente presentato, quando sono variati i dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno in cui sono intervenute le variazioni. Se la comunicazione non è tempestiva, può essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (UNICO) utile versando contestualmente l'importo della sanzione minima, pari ad € 258,00.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la mancata presentazione del modello EAS preclude l'accesso alla agevolazione di cui all'art. 148, TUIR (non imponibilità delle quote e contributi associativi) nonché, per determinate attività (vedere terzo comma dello stesso art. 148) non imponibilità dei corrispettivi percepiti.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. 1296929

Dichiarazione IVA

Entro il 31 marzo 2016 va presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno 2015 da parte delle società di capitali e degli enti non commerciali , soggetti IRES (associazioni sportive dilettantistiche) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. bilancio chiuso al 30 giugno).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



Roma, 21 marzo 2016
Protocollo: 5107AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°60

Oggetto: Applicazione del principio del "*favor rei*" a seguito delle recenti norme in materia di sponsorizzazione, di tracciabilità dei pagamenti per le società e associazioni sportive dilettantistiche e di abrogazione della sanzione di esclusione dalla legge n. 398/1991-

PREMESSA

A seguito della recente emanazione di alcune norme che hanno modificato la disciplina fiscale delle società e associazioni dilettantistiche a loro favore, si ritiene opportuno suggerire alle società dipendenti da questa Lega, che sono o sono state oggetto di accertamento o che hanno prodotto reclamo o ricorso contro atti di accertamento nei quali sono state contestate le criticità di seguito riportate, di chiedere, comunque, in via cautelativa, agli Uffici delle Entrate impositori e/o alle Commissioni Tributarie presso le quali pendono ricorsi, la rideterminazione delle sanzioni e l'abbandono di qualsiasi pretesa tributaria in presenza della norma più favorevole rispetto alla precedente che aveva dato origine all'accertamento contestato (applicazione del principio del *favor rei*).

La presente Circolare è finalizzata ad illustrare alle società della LND le motivazioni che possono essere addotte a difesa nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e nell'eventuale contenzioso tributario.

* * *

Applicazione del principio del *favor rei*

Sull'argomento in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare n. 4/E, del 4 marzo u.s.

Con la predetta Circolare n. 4/E, dopo aver rilevato che il principio del *favor rei* prevede l'applicazione della legge più favorevole - sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile, sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione - l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "*le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni...., nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia divenuto definitivo*". Inoltre, viene specificato che "*sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del favor rei che ha determinato l'irrogazione della sanzione più favorevole*".

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - C.CIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Pertanto, conclude l'Agenzia, anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del *favor rei*. Soccorre, al riguardo - cita in calce alla Circolare l'Agenzia delle Entrate - anche la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013) per la quale l'applicazione dello "jus superveniens" per norme più favorevoli per il contribuente deve essere rilevato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia diventato definitivo.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nel confermare il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole, pone, tuttavia la condizione che i contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono richiedere all'Ufficio la rideterminazione della sanzione irrogata. La richiesta va effettuata tramite la presentazione di una semplice istanza, a seguito della quale l'Ufficio procede al ricalcolo della sanzione, comunica l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli e consegna il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.

Anche per gli atti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997 (*Salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisca violazione punibile*), gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicare l'esito sia al contribuente che all'organo presso il quale pende la controversia. Nei casi, invece, in cui sussistano i presupposti per l'applicazione del comma 3, del medesimo art. 2 (*Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*), il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi sopra descritti, è effettuato direttamente dagli Uffici o su richiesta dell'organo giudicante.

Fin qui la Circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate.

Va premesso che nel decorso biennio, sono stati emanati i seguenti provvedimenti che hanno inciso favorevolmente nella disciplina tributaria del settore sportivo dilettantistico, provvedimenti, peraltro, già portati da questa Lega, in passato, a conoscenza delle società affiliate. 1-L'art. 29, del D.Lgs n. 175, del 21 novembre 2014 ha modificato il sesto comma, dell'art. 74, del DPR n. 133, del 26 ottobre 1972, sopprimendo, al terzo periodo, le parole "*prestazioni di sponsorizzazione e*" e "*in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed*"; conseguentemente la detrazione forfetizzata ai fini IVA è riconosciuta nella misura del 50% sia per le prestazioni di pubblicità che per quelle di sponsorizzazione, mentre in precedenza per queste ultime era riconosciuta solo la detrazione del 10%.

La norma – è opportuno precisare che venne proposta dalla stessa Agenzia delle Entrate – aveva la finalità, come si rileva dalla stessa relazione al provvedimento, di eliminare le incertezze in merito alla qualificazione dei proventi pubblicitari, che generavano una quantità notevole di contestazioni, il più delle volte con esito favorevole per il contribuente. Infatti, ferma restando la disposizione prevista dal comma 8, dell'art. 90, della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, la distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione è sempre stata oggetto di differenti prese di posizione giurisprudenziali e dottrinali anche nella considerazione che il legislatore non è mai intervenuto a chiarirla.

2-il comma 713, dell'art. 1, della legge di Stabilità 2015 - n. 190, del 2014 – ha modificato il primo periodo del comma 5, dell'art. 25, del D.L. 13 maggio 1999, n. 133, sostituendo le parole "di importo superiore a lire 1.000.000,00" con le parole "di importo pari o superiore a 1.000,00 euro".

La disposizione del comma 713 ha elevato da 516,46 a 1.000,00 euro il limite oltre il quale le società e associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare pagamenti o incamerare proventi/introiti con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o pagate. La norma ha eliminato l'incongruenza legislativa recata dal citato art. 25, che aveva fissato in euro 516,46 il limite per i pagamenti/versamenti *cash* da parte delle associazioni sportive, mentre almeno a far tempo dal 2007, il limite fissato per tutti i cittadini italiani era di 1.000,00 euro, limite oggi elevato ad euro 3.000,00 dal comma 898, della legge di Stabilità 2016. Occorre, a tale riguardo, fare presente che per le associazioni e società sportive dilettantistiche il limite resta ancora oggi fissato a 1.000,00 euro, essendo necessaria una specifica norma che modifichi il comma 5, dell'art. 25, della legge n. 133, del 1999.

3-l'art. 19, del D.Lgs. n. 158, del 24 settembre 2015 ha modificato il comma 5, dell'art. 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sopprimendo le parole "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche".

Con la disposizione recata dall'art. 19, del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017, è stata anticipata al 1° gennaio 2016 per effetto del disposto di cui al comma 133, della legge di Stabilità 2016, è stata soppressa la doppia sanzione gravante sui soggetti- associazioni sportive dilettantistiche - che violano l'obbligo della tracciabilità. Infatti, l'originaria norma, recata dal comma 5, dell'art. 25, della legge n. 133/1999, prevedeva l'applicazione a carico dei soggetti inadempienti di una duplice sanzione: una, quella amministrativa, prevista dall'art. 11, del D.Lgs. n. 471, del 1997, da € 258,23 ad € 2.065,83 che colpisce tutti i cittadini italiani che violano l'obbligo; l'altra indiretta ma più sostanziale, definita *impropria*, che escludeva le associazioni sportive dilettantistiche dai benefici della legge n. 398, del 1991, con conseguenze devastanti per i soggetti inadempienti.

E' opportuno, al riguardo esporre alcune considerazioni in relazione alle criticità riguardanti il trattamento fiscale delle società sportive affiliate a questa Lega, che sono state oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e per le quali è in essere l'iter contenzioso.

^ ^ ^

Fatte queste necessarie premesse, nella considerazione che le disposizioni emanate rispettivamente nell'ottobre 2014, nel dicembre 2014 e nel settembre 2015 hanno recato mutamenti profondi e sostanziali nella disciplina tributaria sia delle sponsorizzazioni che della tracciabilità dei pagamenti, disciplina che se violata comportava sanzioni pesanti – si pensi alle conseguenze dell'applicazione dell'aliquota del 50%, anziché del 90%, a proventi ritenuti di pubblicità anziché di sponsorizzazione con l'applicazione, in sede di accertamento, delle sanzioni che, ai fini IVA, sono gravosissime – è da presumere fondatamente che nelle situazioni sopra evidenziate possa trovare applicazione il principio del "*favor rei*".

In ordine a siffatta presunzione, questa Lega ha inoltrato una richiesta di parere giuridico all'Agenzia delle Entrate in data 22 gennaio 2016, antecedente, quindi, a quella di emanazione della Circolare n. 4/E, del 4 marzo u.s., con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti.

Nell'istanza sono stati richiamati i commi 2 e 3, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, che hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale e che sono così formulati:

Comma 2 – "*Salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca violazione punibile*".

Comma 3 - "*Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*".

Fatto presente nell'istanza che il principio del "*favor rei*" trae origine dal presupposto che una determinata violazione, con il trascorrere del tempo, possa modificare la sua potenzialità di ledere un bene di interesse comune od essere anacronistica, cosicché il legislatore può intervenire modificando la norma con la conseguenza che non si configura più, o almeno viene attenuata, la sanzione prima prevista in costanza della precedente norma, è stata espressa da questa Lega l'opinione che, in sostanza, con l'applicazione del principio del "*favor rei*", le disposizioni più favorevoli al contribuente devono trovare applicazione anche per le violazioni commesse in passato. Ne consegue che ove il fatto commesso non sia più qualificabile in termini di illecito a seguito dell'entrata in vigore di una norma successiva – *jus superveniens* - con conseguente *abolitio criminis*, le sanzioni non devono essere più applicate, salvo che le stesse non siano divenute definitive.

Pertanto, anche nel caso della detrazione forfettaria IVA per i proventi di sponsorizzazione, l'unificazione dell'aliquota - 50% - rende configurabile l'*abolitio criminis* e la conseguente applicazione del *favor rei* per i comportamenti tenuti, antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014, in contrasto con la normativa precedente la predetta data del 21 novembre 2014.

Analogamente, per quanto riguarda la disposizione introdotta con la legge di Stabilità 2015 che ha elevato da 516,46 a 1.000,00 euro il limite dei pagamenti *cash*, i soggetti che negli anni precedenti l'entrata in vigore della medesima legge n. 190/2014 hanno violato l'obbligo della tracciabilità per i pagamenti oltre il limite di 516,46 euro, a seguito dell'emanazione di una legge più favorevole che ha elevato l'anacronistico limite a 1.000,00 euro, devono fruire dell'applicazione dei principi in argomento dell'*abolitio criminis* e del *favor rei*.

Nell'istanza è stato fatto rilevare, poi, che con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, è stato ridisegnato l'impianto normativo tributario con un'impostazione che ricalca quella del Codice Penale e allineando il sistema sanzionatorio tributario al dettato della legge n. 689/81 sulle depenalizzazioni, è stata riconosciuta la natura afflittiva delle sanzioni tributarie. Ne consegue che, atteso il carattere afflittivo della sanzione penale che di quella amministrativa, non può essere ignorato il principio del "*ne bis in idem*", per cui per una violazione non possono essere applicate due distinte sanzioni, così come, invece, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, in materia di tracciabilità.

Ciò è suffragato anche dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per tutte, le più recenti sentenze n. 24559 del 26 novembre 2007, n. 9217 del 9 aprile 2008 e, da ultimo, la n. 1656 del 24 gennaio 2013, peraltro menzionata dall'Agenzia delle Entrate nella predetta Circolare n. 4/E.

Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha precisato, tra l'altro, che "costituisce un *jus receptum* il principio secondo cui, in forza dello *jus superveniens* più favorevole, può affermarsi che, in tema di sanzioni tributarie, alla abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie è subentrato il principio del *favor rei* nella sua duplice prospettazione, e nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole.

Sempre la stessa Corte di Cassazione - sentenze n. 1055 del 2008 e n. 17069 del 2009 – ha ritenuto che il principio del *favor rei* può venire applicato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché il procedimento sia ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

Infine, la Suprema Corte con sentenza del 17 dicembre 2014, n. 26475, ha ammesso l'applicazione del *favor rei* anche con riguardo alle cd. sanzioni improprie di tipo sostanziale, ossia quelle "situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi ... (anche) di carattere sostanziale" per cui viene "maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero". Alla fattispecie di sanzione impropria è riconducibile la sanzione della decadenza dei benefici di cui alla legge n. 398/91, di cui all'art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosicché, in questi casi "non è effettivamente discutibile che trattandosi di rimuovere gli effetti indirettamente sanzionabili di una condotta illecita il principio del *favor rei* trovi la più ampia applicazione".

Nell'istanza prodotta all'Agenzia delle Entrate è stato anche rilevato che già la medesima Agenzia, con la recente Risoluzione n. 45 del 6 maggio 2015, ha, di fatto, applicato, a seguito della disposizione emanata dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1, comma 713, il principio del "*favor rei*", invitando gli uffici a desistere dal contenzioso in corso e ad abbandonare le pretese tributarie in caso di mancata tracciabilità dei pagamenti relativi a sponsorizzazioni ed ai compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche ai propri atleti e dirigenti, ritenendo non essere più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità delle sponsorizzazioni ed all'annullamento dell'esenzione da Irpef per i percipienti delle somme erogate nel limite di 7.500,00 euro. In buona sostanza, è stato di fatto applicato il principio del "*favor rei*" in due delle tre casistiche che generavano sanzioni così come previsto dalla normativa in argomento; ne consegue che lo stesso principio deve essere applicato alla terza casistica di sanzioni, ossia al disconoscimento della legge n. 398/91. Ciò in quanto la novella normativa incide su tutti gli effetti derivanti dall'inosservanza dei vecchi limiti di tracciabilità, non potendo la stessa limitarsi alle fattispecie trattate dalla Risoluzione n. 45/E citata.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 2016, pur in attesa della risposta dell'Agenzia delle Entrate alla suddetta richiesta di parere giuridico, sembra logico ritenere che il principio del *favor rei* vada applicato, oltre che nel caso – che appare del tutto evidente – della soppressione della sanzione della decadenza dalla legge n. 398/91, anche nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei quali si è verificata la *abolitio criminis* abbandonando qualsiasi pretesa tributaria in presenza di violazioni, avvenute in passato, di disposizioni, poi, superate da normative posteriori, salvo che, ovviamente, nei casi in cui sia intervenuta la definitività dell'accertamento o del giudicato. A tale riguardo, soccorre una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – n. 891 della Terza Sezione Penale, depositata in data 13 gennaio 2016 – la quale ha stabilito che le nuove soglie di punibilità per i reati tributari sono retroattive e, pertanto, per il principio del *favor rei*, si applicano anche ai giudizi in corso con la formula "il fatto non sussiste", formula che deve essere utilizzata quando, a seguito dell'emanazione di una norma più favorevole *superveniens*, viene a mancare uno degli elementi costitutivi del reato.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino